



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo)

Modifica del 19 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2, primo periodo

² Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. ...

II

La modifica del 24 febbraio 2021² dell'ordinanza COVID-19 del 19 giugno 2020³ situazione particolare è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² Gli articoli 5a, 5d, 6e-6g e l'allegato 1 numero 3.1^{ter} hanno effetto sino al 30 aprile 2021; dopo tale data decadono.

¹ RS **818.101.26**

² RU **2021** 110

³ RS **818.101.26**

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁴ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 16005

16005. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 lett. d numero 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)

100

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2021 alle ore 00:00⁵.

19 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 314.11

⁵ Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).